NORME IN MATERIA DI MOBILITA' DEI LAVORATORI

Art. 3

La commissione regionale per l'impiego, oltre ai compiti di cui all'art. 23 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assume ogni opportuna iniziativa, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di collocamento della manodopera, diretta a facilitare il reimpiego di lavoratori esuberanti, in aziende non obbligate ai sensi dell'art. 25 della legge suddetta, secondo la procedura di cui all'art. 11, penultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, a seguito di accordi direttamente intercorsi tra le parti sociali o promuovendo eventuali intese per l'attuazione della mobilita' interaziendale; gli uffici regionali e provinciali del lavoro debbono mettere a disposizione della commissione le strutture ed il personale occorrente per l'assolvimento dei compiti attribuiti alla stessa.

Versione in vigore dal 14 febbraio 1979, non più in vigore dal 11 agosto 1991 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di mobilita' dei lavoratori
Estremi	Decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-mobilita-dei-lavoratori/art-3/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it